- 2) Qualora la risposta alla prima questione sia che per lo Stato membro interessato non c'è margine oppure sussiste solo un margine limitato, in che modo si concretizzi allora il diritto a un ricorso effettivo, ai sensi dell'articolo 47 della Carta. Se in tal caso la correttezza della valutazione dello Stato membro relatore zonale possa essere integralmente messa in discussione dinanzi al giudice nazionale dello Stato membro interessato.
- 3) Qualora lo Stato membro interessato, o l'autorità giurisdizionale di detto Stato membro, pervenga alla conclusione che la valutazione dello Stato membro relatore zonale è inficiata da difetto di motivazione, in che misura lo Stato membro interessato sia tenuto a coinvolgere lo Stato membro relatore zonale nella realizzazione di una valutazione sufficientemente motivata.
- 4) Se lo Stato membro relatore zonale possa limitarsi ad una valutazione basata unicamente su orientamenti già adottati, anche se le conoscenze scientifiche e tecniche in essi incorporate non sono più del tutto attuali.
- 5) In caso di risposta negativa alla questione precedente, se lo Stato membro relatore zonale possa allora limitarsi a fondarsi su conoscenze scientifiche e tecniche contenute in orientamenti già messi a punto, ma non ancora adottati, o se lo Stato membro relatore zonale debba prendere in considerazione tutte le conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, anche se non incorporate in orientamenti.
- (¹) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) l'11 maggio 2022 — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, altra parte: Adama Registrations BV (Adama)

(Causa C-309/22)

(2022/C 359/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Resistente: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Altra parte: Adama Registrations BV (Adama)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2 del regolamento 2018/605 (¹) comporti che l'autorità competente deve applicare i nuovi criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino anche nel processo valutativo e decisionale di domande di autorizzazione ancora pendenti il 10 novembre 2018, anche in considerazione dell'articolo 29, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 1107/2009 (²).
- 2) In caso di risposta in senso negativo alla prima questione, se spetti all'autorità competente sospendere il processo valutativo e decisionale di domande di autorizzazione in attesa delle conclusioni della Commissione europea sugli effetti del regolamento 2018/605 per ciascuna delle procedure in corso nell'ambito del regolamento 1107/2009, alla luce del considerando 8 del regolamento 2018/605.

3) In caso di risposta in senso negativo a tale seconda questione, se l'autorità competente possa limitarsi ad una valutazione basata unicamente su dati noti al momento della domanda, anche se le conoscenze scientifiche e tecniche in essa incorporati non sono più attuali nel momento in cui viene adottata la decisione impugnata.

(¹) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU 2018, L 101, pag. 33).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) l'11 maggio 2022 — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, altra parte: BASF Nederland BV (BASF)

(Causa C-310/22)

(2022/C 359/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Resistente: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Altra parte: BASF Nederland BV (BASF)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con il punto 3.6.5 dell'allegato II, del regolamento 1107/2009 (¹), discenda che eventuali proprietà d'interferente endocrino di una sostanza attiva non sono più valutate nella valutazione a livello nazionale di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario.
- 2) In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione, se ciò significhi che le conoscenze scientifiche e tecniche sulle proprietà d'interferente endocrino, ad esempio come quelle poste a fondamento dei regolamenti 283/2013 (²) e 2018/605 (³), non vengono prese in considerazione nella valutazione dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario. Come tale aspetto si concili con il requisito posto dall'articolo 29, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 1107/2009, che la valutazione in parola deve essere condotta alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali.
- 3) In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione, in che modo un'organizzazione non governativa come la ricorrente disponga di un ricorso giurisdizionale effettivo, ai sensi dell'articolo 47 della Carta, per presentare a un giudice l'approvazione di una sostanza attiva.
- 4) In caso di risposta in senso negativo alla prima questione, se ciò significhi che nella valutazione di una domanda di autorizzazione siano determinanti le conoscenze scientifiche e tecniche attuali in tale momento su dette proprietà d'interferente endocrino.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

⁽¹) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, dell'1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU 2013, L 93, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, dell'1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU 2018, L 101, pag. 33).